

Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 28 maggio 2009, n. 12646

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17/1/2006 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in accoglimento del gravame interposto dall'Agenzia delle entrate di Trani riformava la pronunzia della Commissione Tributaria di Bari di accoglimento dell'opposizione spiegata dal contribuente sig. C.S.A., in relazione ad avvisi di diniego di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2000 e 2001 e di sospensione del rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 1999 a titolo di medico convenzionato con il S.S.N., dichiarando dovute le imposte in argomento.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

L'intimata non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c. p.c., di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Motivi della decisione

Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 112, 167 e 416 c. p.c., in relazione all'art. 360 c. p.c., comma 1, n. 3. Si duole che il giudice dell'appello abbia erroneamente ritenuto assoggettata all'imposta in questione l'attività nella specie prestata con "un'organizzazione minima", in contrasto con il dictum emesso da Corte Cost. n. 156 del 2001, senza che sul punto vi fosse contestazione da parte dell'appellante Agenzia, limitatasi "a sostenere nel giudizio di appello che il semplice possesso della partita IVA determini l'applicazione del tributo".

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Va anzitutto osservato come risponda a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che l'omesso esame di una domanda ovvero la come nella specie asserita pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è deducibile con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c. p.c., in relazione all'art. 360 c. p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass. 29/9/2006, n. 21244; Cass. 5/12/2002, n. 17307; Cass. 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass. Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass. 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c. p.c., comma 1, n. 3, (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c. p.c., comma 1, n. 5) (v. in particolare Cass. 4/6/2007, n. 12952; Cass. 22/11/2006, n. 24856; Cass. 26/1/2006, n. 1701).

Deve ulteriormente sottolinearsi che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, allorquando viene denunciato il vizio ex art. 112 c. p.c., va invero specificamente indicato anche l'atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass. 31/1/2006, n. 2138; Cass. 27/1/2006, n. 1732; Cass. 4/4/2005, n. 6972; Cass. 23/1/2004, n. 1170; Cass. 16/4/2003, n. 6055).

E' infatti al riguardo noto che, pur divenendo nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale) ed abbia quindi il potere-dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali, preliminarmente ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicché esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (v. Cass. 23/1/2006, n. 1221).

Diversamente, questa Corte non viene posta nella condizione di effettuare il richiesto controllo (in ordine oltre che della tempestività, anche della decisività dei denunciati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.

È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.

Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

avendo accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass. 24/3/2003, n. 3158; Cass. 25/8/2003, n. 12444; Cass. 10/2/1995, n. 1161).

Orbene, i suindicati principi non risultano osservati dall'odierno ricorrente, non recando il motivo in considerazione le indicazioni suindicate.

Con riferimento al merito, va d'altro canto sottolineato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di IRAP l'esercizio di professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (v. Cass. 16/2/2007, n. 3678).

Orbene, nel caso il giudice dell'appello di tale principio ha fatto invero corretta e puntuale applicazione là dove, nel fare richiamo alla pronunzia Corte Cost. n. 156 del 2001, all'esito dell'accertamento di fatto spettantegli ha ritenuto non raggiunta la prova da parte del contribuente della mancanza dell'organizzazione idonea a far andare la medesima esente dall'imposta in argomento, ponendo per converso adeguatamente in rilievo che "risulta dagli atti e non è contestato in causa che l'attività medica in questione veniva desunta dal contenuto della dichiarazione dei redditi con beni strumentali ... compensi a terzi per collaborazioni ricevute, spese per altri consumi...".

All'inammissibilità ed infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata volto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte: Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2009.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.